SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1961

(98ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 » (1272) (*D'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri; Ballardini ed altri: Dami; Perdonà ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 1703, 1708, 1710, 1711
BERGAMASCO 1707
CEMMI 1706
CENINI 1705, 1709, 1710
DE LUCA, *relatore* 1704, 1709, 1710
GIACOMETTI 1710
MARIOTTI 1710
OLIVA 1709
PARATORE 1711
PARRI 1708, 1711
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1709, 1710
PIOLA 1705, 1707, 1710
RODA 1705
RUGGERI 1706, 1709
SPAGNOLLI 1708, 1709, 1710

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mariotti, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Mott è sostituito dal senatore Cemmi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri; Ballardini ed altri; Dami; Perdonà ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 » (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge d'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi, Grilli Antonio e Cruciani; Ballardini, Pieraccini, Zappa, Lucchi, Marangone, Anderlini, Castagno e Albertini; Dami; Perdonà, Prearo e Canestrari: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Sul disegno di legge in esame, che riguarda agevolazioni ai Comuni montani, è stata fatta — come tutti i colleghi ricordano — un'ampia discussione e non ci dovrebbero essere ancora grosse difficoltà per giungere alla sua approvazione. La difficoltà è nata dalle osservazioni mosse dal senatore Minio, che peraltro non concernevano soltanto il suo Comune, ma tutti i Comuni d'Italia. Vorrei quindi pregare la Commissione di limitare la discussione alla materia di questo disegno di legge, e se avremo bisogno di estendere le agevolazioni anche ai Comuni non montani, lo faremo con successivi provvedimenti.

Prego altresì il relatore De Luca di voler riassumere i precedenti della discussione.

DE LUCA, *relatore*. Salvo il problema sollevato dal senatore Minio, i colleghi ricorderanno che a proposito del disegno di legge in esame noi parlammo anche delle agevolazioni da riconoscere a quegli stabilimenti che abbiano proceduto ad ampliamenti, trasformazioni e riattivazioni. Il Ministro delle finanze è favorevole alla concessione delle esenzioni limitatamente però all'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile anche agli impianti riattati, trasformati o ampliati. Questo in analogia a quanto venne fatto per il Mezzogiorno d'Italia a cominciare dal 1947, allorchè il Governo iniziava la politica dell'industrializzazione. Con apposita legge, infatti, venivano concesse agevolazioni fiscali non soltanto alle industrie nuove, ma anche a quelle vecchie ampliate, trasformate e riattate. Ora una norma di questo genere — che è stata accettata dal Ministro delle finanze — si vorrebbe inserirla anche per le zone montane depresse del Centro-Nord. Naturalmente la Commissione è sovrana di decidere nel merito. Il testo da me formulato suonerebbe così: « L'articolo 8 della legge 25 luglio 1957, n 635, è sostituito dal seguente:

" Nelle località economicamente depresse delle regioni e provincie della Repubblica diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950 e successive modificazioni, è accordata per dieci anni dalla data d'inizio della loro attività l'esenzione da ogni tributo diretto sul reddito agli stabilimenti di medie e piccole industrie che vengono a costruirsi ed attivarsi sul territorio di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

" Per gli stabilimenti già esistenti in detti territori che siano ampliati, trasformati o riattati o che lo siano stati negli ultimi tre anni, è accordata per dieci anni l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione o dalla riattazione. " ».

(Questa è la riproduzione di una norma contenuta nella legge che ho richiamato per il Mezzogiorno d'Italia).

« L'accertamento relativo agli impianti di cui ai due commi precedenti è rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il riconoscimento di località economicamente depresse, ai fini del primo comma, è fatto con deliberazione del Comitato dei ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale potrà estendere i benefici anche a Comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria o solo a frazioni di detti Comuni ».

Quella che è stata oggetto di maggiore discussione, e che in sostanza corrisponde al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con un emendamento da me proposto, è la parte rimanente, così formulata: « Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi, e quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge citata, situati in Co-

muni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti ».

È in sostanza, ripeto, quello che ha deliberato la Camera, con in più l'estensione ai Comuni facenti parte dei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge per la montagna, e ai Comuni interclusi tra quelli classificati montani.

Vorrei che la Commissione si pronunciasse su questo punto

C E N I N I . Essendo stato ieri assente, non so come si è svolta la discussione sul disegno di legge in esame; comunque precedentemente avevo avuto occasione di far presente la mia opposizione a certe disposizioni di questo disegno di legge e la mia perplessità su tutto quanto è contenuto nel disegno di legge stesso.

Vorrei far ancora presente che quando si è approvata la legge che riguarda il Centro-Nord si sono introdotte disposizioni che sono eguali tanto per le zone depresse di pianura, come per le zone depresse di montagna. Ricordo ancora che proprio in quell'occasione il collega Tomè ed io abbiamo presentato un emendamento perchè fosse portato il limite di popolazione fino a 20.000 abitanti. Questo emendamento è stato respinto: l'abbiamo votato soltanto io e Tomè. Con questa legge si vorrebbe introdurre una differenziazione tra le zone economicamente depresse dei Comuni di montagna e quelle della pianura. Per me questa è un'altra stortura che non metterei nella legge.

Inoltre io prego i colleghi di considerare che cosa significa portare il limite che riguarda gli operai fino a 500 unità. Non si tratta più di piccola industria quando vi sono 500 operai; siamo nel campo dell'industria media e di una certa importanza, industria che per dieci anni verrebbe esentata dall'imposta. Pensiamoci bene prima di introdurre cose di questo genere.

Abbiamo già visto anche che in questa norma entrerebbero Comuni che si trovano in situazione economica di grande favore. Io ripeto quello che ho già detto l'altra volta: nella mia provincia il Comune più industrializzato verrebbe a beneficiare di questa legge ...

P I O L A . È un Comune montano?

C E N I N I . Sì, è montano, ma è ridicolo che, data la sua florida condizione, sia esente dall'imposta. Mi domando che cosa diranno i rappresentanti degli altri Comuni della mia provincia se io avrò approvato un provvedimento di questo genere. Perciò vorrei far presente alla Commissione quanto segue. Innanzi tutto il limite dei 500 operai, a mio avviso, non può assolutamente essere approvato. In secondo luogo, ritengo che anche per i territori montani debba essere il Comitato dei ministri a riconoscere, per determinati Comuni e per determinate zone, la situazione di depressione economica, e che, in questi casi, per le zone montane, il Comitato dei ministri possa estendere le esenzioni a Comuni fino a 20.000 abitanti.

Mi pare che la norma, così formulata, sarebbe più accettabile; comunque prego di non introdurre dei diritti che costituirebbero invece una nuova stortura della legge.

Il senatore Cemmi, che è qui in Commissione, potrebbe dire quale è l'attesa dei Comuni montani

R O D A . Conosco anch'io la posizione dei Comuni della Val Camonica, che è nella mia provincia. Qui è questione di portare avanti l'altra legge, quella per i gravissimi danni prodotti dalle recenti alluvioni.

Faccio osservare, inoltre, che nel nostro Paese, che è coperto per l'87 per cento di montagne, la Val Camonica è una delle diecimila vallate italiane e la legge in esame non vale solo per la Val Camonica.

Dopo questa precisazione geografica, vorrei dire, tuttavia, che qui si ripetono considerazioni già fatte. Non mi sembra opportuno ritardare l'approvazione definitiva di un disegno di legge che è stato presentato più di un anno fa, che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento sette od otto mesi or sono, nel mese di ottobre, ma soprattutto non è una buona argomentazione quella che ha esposto il senatore Cenini che vi sono dei territori in pianura più depressi di quelli montani. Vivo a Milano, però la mia zona è il Lodigiano, dove tutti i giorni vengono avanzate richieste di agevolazioni da piccoli Comuni che nella maggior parte si trova-

no nella più piatta pianura di questo mondo e sono più depressi dei più alti Comuni del nostro Paese. E con questo? Non è una buona ragione per ritardare il primo passo di una legge che domani sarà generalizzata anche alle zone depresse della pianura, vale a dire, in altre parole, che se non possiamo ottenere 100, non è buona giustificazione rinunciare all'80 o al 70 che si può intanto ottenere. Incominciamo a fare un passo avanti; il resto verrà.

Le preoccupazioni, se mai, riguardano altri lati della questione. Quali sono? Ad esempio le industrie alberghiere. Penso che gli alberghi, che sono soprattutto il frutto dell'iniziativa privata, si piantano là dove il privato ha fatto i suoi bravi calcoli, dove cioè possono rendere. Lo stesso dicasi per le funivie. La funivia non la si crea per delle necessità particolari eccezionalissime; la si crea — diciamolo pure — soprattutto per divertimento, nell'80 per cento dei casi per lo sport; la funivia serve a portare gli sciatori della domenica che non vogliono scarpinare. Ciò posto, si impianta una funivia solo quando il preventivo dà assicurazioni al 2.000 per cento che l'esercizio non sarà passivo. E come pretendere che a queste imprese venga pure concessa l'esenzione?

Malgrado queste considerazioni dichiaro che darò voto favorevole al disegno di legge.

R U G G E R I . Ci rendiamo conto di certe perplessità manifestate dai colleghi della Commissione. Questo disegno di legge, effettivamente, può offrire anche vantaggi ingiustificati; però esso rappresenta un tentativo di aiutare certe cittadine di montagna, dove il bilancio è difficile da quadrare. Il provvedimento ha i suoi lati negativi e i suoi lati positivi; credo tuttavia che sia più positivo che negativo. Per questa ragione noi siamo favorevoli alla sua approvazione. Ma dal momento che modifichiamo il disegno di legge, che pertanto dovrà tornare alla Camera dei deputati, non possiamo passare sotto silenzio il problema del limite per la determinazione delle aziende che potranno beneficiare delle esenzioni.

Per evitare speculazioni, avevamo proposto di fissare tale limite in relazione al capitale ed al reddito imponibile.

Il relatore De Luca ha proposto, oltre che quello degli operai, che non devono superare le 500 unità, anche il limite del capitale investito, che non dovrebbe essere superiore ai 3 miliardi. Comunque io sono del parere che un limite, in relazione al capitale ed al reddito, bisogna metterlo, proprio perchè — come ho già detto — si possono altrimenti verificare, nel periodo di esenzione, in vista dei benefici fiscali, dei trasferimenti a carattere puramente speculativo. Sarà bene, quindi, apportare le adeguate modifiche.

C E M M I . Chiedo scusa alla Commissione per il mio intervento — che ho provveduto a regolarizzare con delega — e ringrazio dell'ospitalità che mi viene offerta.

Per quanto si riferisce all'emendamento concernente i comprensori di bonifica montana e i Comuni interclusi fra quelli montani, faccio osservare che l'economia montana non può essere vista Comune per Comune, in quanto ciò non avrebbe significato agli effetti della industrializzazione. L'industrializzazione nelle zone montane è quella che si realizza a fondo valle e non ha significato il limite del numero degli operai.

Anche la legge n. 991 del 1952 dice, all'articolo 14, che tutti i territori compresi nei comprensori di bonifica montana, anche se non hanno caratteristiche montane singolarmente presi, godono di tutti i benefici del Comune montano. Ciò perchè fanno parte di una zona unitaria dal punto di vista economico-etnico. Questo è il concetto per il quale la montagna va presa a zone ed il limite degli operai non ha significato. Se poi si è esagerato da parte del Comitato dei ministri, estendendo a una enorme quanità di Comuni i benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, questa è una ragione di più per concedere i benefici stessi ai Comuni che, per la loro situazione, ne hanno diritto, Abbiamo in pratica sottratto ossigeno alle zone più povere incrementando quelle che non hanno bisogno, facendo fuggire dalla montagna quelle poche industrie che erano andate in montagna per essere più vicine alle centrali elettriche e per portare il benessere tra le popolazioni montane. Quando poi c'è un'alluvione vanno via tutti.

Il paragone con la pianura, poi, non ha senso, se vogliamo fare una legge in favore della montagna.

D'altra parte, quando è stata approvata la legge n. 647, si è voluto porre sullo stesso piano le zone economicamente depresse del Mezzogiorno e quelle del Centro-Nord d'Italia, perchè anche nella Lombardia, in Piemonte vi sono zone altamente depresse; ve ne sono anche alle porte di Milano. Ed è altresì noto che quand'è stata compiuta l'inchiesta sulla miseria, la mia zona (in provincia di Brescia) è stata presa come campione.

Ed ora vorrei rispondere al senatore Roda, basandomi anche in questo sulla mia esperienza diretta, a proposito delle imprese alberghiere e delle funivie. Non di rado le prime gestioni alberghiere falliscono; le funivie poi sono delle infrastrutture per l'economia montana, sono utili all'economia generale della zona, ma come aziende non sono mai redditizie e nella migliore situazione si riesce a cavare la spesa viva della gestione.

Pregherei quindi vivamente la Commissione di voler esaminare la possibilità di approvare il disegno di legge al suo esame, per rispondere anche ad una aspettativa generale delle popolazioni montane.

B E R G A M A S C O . Vorrei precisare che la differenziazione tra montagna e pianura è basata su due elementi: sulla presunzione che tutti i Comuni classificati montani ai sensi della legge del 1952 debbano essere riconosciuti zone depresse indipendentemente dalla deliberazione del Comitato dei ministri; e la differenza del numero di abitanti e degli operai impiegati nelle industrie.

Il primo dei suddetti elementi, cioè la accennata presunzione, mi sembra si possa accettare, in quanto non c'è dubbio che le regioni montane siano quasi tutte zone depresse. Se vi sono zone depresse anche in pianura nulla vieta che si possa provvedere successivamente.

Per quanto riguarda il numero degli abitanti, penso che si potrebbe scendere un po' sotto i 20.000 abitanti. In montagna non vi sono molti centri che raggiungano tale limite. Per quanto riguarda il limite del numero degli operai, mi sembra accettabile la proposta di affiancare ad esso il limite del capitale della società imprenditoriale.

Vorrei ancora accennare brevemente alla questione delle industrie alberghiere. È perfettamente vero che favorire nuove industrie alberghiere in località, ad esempio, come Cortina, non si dovrebbe, in quanto in quelle località sorgono alberghi di lusso e di prima categoria; però, per quanto riguarda il sorgere di alberghi minori e la creazione di sciovie, funivie e slittovie, sono del parere del collega Cemmi, che rappresentino infrastrutture utili a favorire il fiorire di una industria, sia pure di carattere turistico.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla proposta del relatore, concernente l'estensione dei benefici a quelle imprese che abbiano proceduto ad ampliamenti, trasformazioni e riattamenti dei loro stabilimenti, proposta che mi sembra giusta. In quasi tutti i casi gli ampliamenti non sono cosa diversa dall'istituzione di una nuova industria e se non si incrementasse questa iniziativa si porrebbero le imprese industriali in condizioni di inferiorità rispetto ad iniziative similari che sono previste dalla legge per la industrializzazione del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro-Nord; quindi non vedo perchè non debbano essere aiutate anche le industrie trasformate e riattate.

P I O L A . Confesso che il primo esame del disegno di legge mi aveva lasciato non soltanto scettico, ma tendenzialmente contrario. Poi a mano a mano che si è svolta la discussione — che è stata amplissima — gli elementi che ciascun collega ha portato con la propria esperienza mi hanno chiarito le idee. Quanto si è detto sull'emendamento proposto dal relatore De Luca mi ha convinto che sia utile approvare il disegno di legge così come è venuto dalla Camera, salvo l'emendamento del senatore De Luca, concernente i territori montani.

A questa approvazione, che io auspico piena e sollecita, dovrebbe far seguito un ordine del giorno della Commissione, con il quale, riallacciandosi all'amplissima discussione, si auspichi un complesso di disposizioni più organiche, in quanto non siamo in grado

oggi, con l'attuale legislazione, di determinare in una norma precisa che cosa si debba intendere per zona depressa nel Centro-Nord.

Con questo ordine del giorno noi, dando l'avvio ad una disposizione di legge che indubbiamente reca un beneficio a determinate zone, anche se non lo arreca a tutte, compiremo, ritengo, un atto utile per l'economia nazionale in generale, ed in modo particolare per i Comuni classificati montani.

Perciò dichiaro che darò voto favorevole al disegno di legge venuto dalla Camera con l'emendamento, proposto dal relatore, concernente i territori interclusi fra quelli montani e quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana.

S P A G N O L L I Non starò a ripetere quello che ho già detto ieri ed in altre circostanze su questo argomento. Mi limiterò pertanto a queste osservazioni: 1°) sono favorevole, anche per esperienza personale e per la conoscenza della zona nella quale vivo, a questo disegno di legge; 2°) ricordo ancora una volta che nel 1957 sono stato relatore per i disegni di legge che prevedevano rispettivamente la proroga delle norme sulla Cassa per il Mezzogiorno (disegno di legge n. 2061) e di quei provvedimenti che passano sotto il nome di « Cassetta del Centro-Nord » (disegno di legge n. 2062). E in quell'occasione ho auspicato l'estensione dei benefici che oggi si elargiscono con il disegno di legge in esame. Una chiara riserva, se non addirittura una posizione di contrasto, ho assunto per le amplissime provvidenze decise per il Sud ed ho dovuto ripiegare nella seduta del 27 luglio 1957 sotto la pressione dell'urgenza fatta presente dal ministro Campilli e da altri rappresentanti del Governo, accettando provvedimenti non adeguati e dichiarandomi pertanto insoddisfatto insieme al senatore Trabucchi Proprio in quell'occasione abbiamo presentato un ordine del giorno nel quale si auspicava che vi fosse una revisione organica di tutta la materia

Concludo quindi dichiarandomi favorevole all'approvazione del disegno di legge, con il suddetto emendamento aggiuntivo proposto dal senatore De Luca. Circa l'ordine del giorno proposto dal senatore Piola, facciamolo pure; ritengo tuttavia che corra il rischio di rimanere, come l'altro, lettera morta. Vorrà dire che i senatori appartenenti alle zone della montagna prenderanno l'iniziativa, per conto loro, di smuovere eventualmente dalle secche l'ordine del giorno per portarlo sulla via dell'attuazione.

P A R R I Aggiungerei alle osservazioni fatte da me nella precedente seduta della Commissione una breve dichiarazione di voto, che non può non essere favorevole all'ordine del giorno proposto dal senatore Piola, il quale tuttavia non riesce a farmi superare le ragioni di obbiezione di fronte a questa legge, la cui impostazione è errata e in cui vedo il pericolo di ingiustizie che si creano a favore e a danno di determinate zone. È secondo me assai difficile stabilire una differenziazione economica tra zone di montagna e zone di pianure contigue. Ricordo al Presidente Bertone che nello stesso Piemonte vi sono zone depresse — quella di Villafranca, quelle del Cuneese — e tuttavia con il disegno di legge in esame si aumenterà la ingiustizia, la sproporzione attuale fra le vallate relativamente industriali e le zone veramente depresse. Il provvedimento sarà incentivo per aumentare la sproporzione E poichè la legge si ritocca e deve quindi tornare alla Camera, non vedo perchè non si cerchi di renderla più organica. Io non ho alcuna particolare preferenza per il Veneto, ma certo la zona più depressa dell'Italia settentrionale è il basso Veneto e vorrei quindi non dover rinunciare a fare qualche cosa nel momento in cui se ne ha la possibilità. Dato che il provvedimento ritornerà alla Camera, pur tenendo presente i bisogni delle zone dell'Appennino e delle Alpi, mi rincresce, votando l'ordine del giorno Piola, dovermi astenere, con questo preciso significato dell'errata e pericolosa impostazione del disegno di legge

P R E S I D E N T E . In sostanza, se le eccezioni sollevate hanno tutte un fondamento, esse inducono evidentemente a mutare dal fondo la portata e il significato del disegno di legge. Questo avrà i suoi difetti, ma se dobbiamo estendere le esenzioni in esso previste a tutti i comuni d'Italia che si trovano in zone depresse, bisogna cambiarlo to-

talmente. Ora, a me sembra che non ne sia il caso, perchè la sua approvazione è attesa da una gran parte delle popolazioni montane. Comunque questo è un problema che dobbiamo affrontare con senso di responsabilità: le zone montane hanno bisogno di un aiuto, mentre le zone di pianura possono essere non inficiate da questo problema. Si tratterà quindi di predisporre un progetto organico attraverso un altro disegno di legge.

Circa il limite in base alla consistenza del capitale, sarei dell'opinione di non adottarlo. Sarei d'avviso, se mai, di ritoccare il limite concernente gli operai, abbassandolo, per esempio, a 400

O L I V A . Direi che la limitazione del numero degli operai è ragionevole. Aderisco senz'altro all'idea del Presidente e per conto mio proporrei di ridurre il numero a 300 e credo che sia già una notevole massa di impiego per piccole società.

Circa la questione generale, ritiro ogni obiezione. Ricordo che in Commissione tutta questa materia doveva essere ripresa e coordinata. Ripropongo all'attenzione dei colleghi una norma altre volte posta alla nostra meditazione in questo settore e cioè la necessità che l'esenzione fiscale venga limitata nel tempo, non dico per i dieci anni stabiliti nel disegno di legge in esame, ma che per i Comuni la possibilità di fruire di determinate agevolazioni sia limitata nel tempo, altrimenti si costituiscono dei privilegi Non apriamo quindi la porta a pericolosi precedenti. Non c'è dubbio che le leggi che regolano questa materia non sono esattamente applicate, per il semplice fatto che, per l'azione di gruppi di pressione o per influenze esterne, si dichiarano zone depresse territori che non meritano tale qualifica.

S P A G N O L L I . Non vorrei ripetere concetti già espressi. Dico soltanto che a un certo momento bisogna tener conto del sistema delle leggi attualmente in vigore Ormai il limite di 500 operai rientra in leggi vigenti, come *plafond* nell'impostazione delle agevolazioni concesse nell'industria e commercio.

O L I V A . Ritiro la mia proposta.

C E N I N I . Presento un emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico. Eccone il testo:

« L'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, è così modificato:

a) al secondo comma, dopo le ultime parole, è tolto il punto e si aggiungono queste altre: " ed in territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, con il limite in quest'ultimo caso di 20.000 abitanti ";

b) al terzo comma, dopo le ultime parole, è sostituito il punto con la virgola e si aggiunge: " purchè si tratti di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti In tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere e alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati " ».

Spiego che per i territori montani verrebbe portato il limite di popolazione a 20.000 abitanti, però attraverso la delibera del Comitato di Ministri; e sarebbe mantenuto il limite di cento operai per tutti i territori montani.

R U G G E R I . In pratica, come adesso.

D E L U C A , *relatore*. Ho l'impressione che non sia stato sufficientemente chiarito l'emendamento.

Mentre, secondo il mio emendamento i comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati in territori classificati montani o interclusi tra questi, oppure compresi nei comprensori di bonifica montana, sono di diritto riconosciuti località economicamente depresse, secondo l'emendamento proposto dal senatore Cenini il riconoscimento di località depressa avviene con delibera del Comitato dei Ministri.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo con la modifica proposta dal relatore.

P R E S I D E N T E . Dopo questi chiarimenti, poichè non vi sono altre osservazioni, possiamo passare senz'altro alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Cenini.

Detto emendamento tende a sostituire l'intero articolo con il seguente testo:

« L'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, è così modificato:

a) al secondo comma, dopo le ultime parole, è tolto il punto e si aggiungono queste altre: " ed in territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, con il limite in quest'ultimo caso di 20.000 abitanti " ;

b) al terzo comma, dopo le ultime parole, è sostituito il punto con la virgola e si aggiunge: " purchè si tratti di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. In tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere e alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati. " »

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cenini.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora all'emendamento presentato dal relatore, cominciando dal primo comma.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Avrei un'osservazione di fondo da fare relativamente alle medie industrie.

P I O L A . Ma avevamo detto di limitare la discussione agli ultimi due commi dell'articolo 8, secondo quanto è previsto dal testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

S P A G N O L L I . Il disegno di legge, così come ci è pervenuto dalla Camera, suona: « Gli ultimi due commi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono sostituiti dai seguenti : .. » Ieri avevamo convenuto di limitarci alla discussione degli emendamenti relativi ai due ultimi commi dell'articolo 8.

D E L U C A , *relatore*. Io non ho difficoltà.

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo.

Al disegno di legge è stato presentato, dal relatore, senatore De Luca, un emendamento che tende ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole « territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991 », le altre « o interclusi tra questi, nonchè quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge citata ».

M A R I O T T I . Vorrei un chiarimento: anche le industrie che da un'altra località si trasferiscono in quella riconosciuta economicamente depressa si avvantaggeranno dell'esenzione?

P R E S I D E N T E . Se si trasferiscono in una zona nuova, sono industrie nuove.

M A R I O T T I . Ho chiesto il chiarimento perchè so che vi è una circolare del Ministero delle finanze che interessa appunto alcune aziende che si sono trasferite nelle località depresse. Desidererei che venisse chiarito, magari con altra circolare del Ministero, che qualsiasi azienda che venga impiantata in una località depressa, anche se vi si trasferisce da altra località, possa usufruire del beneficio previsto dal disegno di legge. Faccio osservare che vi sono parecchi ricorsi in pendenza presso le commissioni giurisdizionali da parte di aziende che non hanno potuto ottenere l'esenzione prevista.

P R E S I D E N T E . Credo sia sufficiente che la richiesta del senatore Mariotti venga messa a verbale.

G I A C O M E T T I . Dichiaro che mi astengo dalla votazione.

C E N I N I . Anch'io mi astengo.

P A R A T O R E . Dichiaro anch'io la mia astensione dalla votazione.

P A R R I . Mi astengo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore De Luca.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari